

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avv. Anna Maria Pitzolu**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 04/2006 nei confronti di:

- Sig.ra LUCREZIA ZUCCATO
- Sig.na ELENA DA VIA'
- NUOVO CIRCOLO IPPICO SCALIGERO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. GILBERTO SEBASTIANI.

\* \* \*

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria Federale, della comunicazione del Comitato Regionale Veneto, Prot. n. FV 39/2016 del 3.3.2016, ricevuta via pec da questo Giudice il 7.3.2016, inerente la segnalazione inoltrata il 3.3.2016 dal Sig. Angelo Zito, in qualità di Presidente di Giuria della manifestazione sportiva Concorso di S.O. 4\*, svoltosi presso lo Sporting Club Paradiso di Caselle di Sommacampagna (VR) nei giorni 26/27/28 febbraio 2016, venivano sottoposti a questo Giudice i fatti relativi alla partecipazione della tesserata Elena Da Vià, tessera Fise n. 6859/D, al concorso ippico tenutosi in data 27.2.2016 nella cat C 115 (con montepremi), con il cavallo avente il n. 127 di testiera di nome ARINA, n. FISE 08606D, tale identificato dal veterinario di servizio Dott. Maurizio Morandini sulla base del passaporto FISE/FEI presentato, dei dati segnaletici e del microchip, di proprietà della signora Lucrezia Zuccato, il quale:

- non corrispondeva al cavallo iscritto alla competizione dal Nuovo Circolo Ippico Scaligero, al quale appartiene l'amazzone, quest'ultimo trattandosi dell'omonimo cavallo ARINA codice n. FISE 27685BXX;
- non era in regola con i rinnovi annuali del tesseramento (ultimo rinnovo 18.02.2014);
- non era in regola con le prescritte vaccinazioni, l'ultima delle quali risultava essere stata eseguita il 21.11.2013.

Si procedeva, pertanto, ad isolare la cavalla dalle scuderie del concorso ed a squalificarla dalla manifestazione.

Inoltre, si effettuava il warning sul passaporto del cavallo e si irrogava l'ammenda di € 100,00 alla sua proprietaria, la quale si rifiutava di pagare e presentava ricorso alla Giuria, sottoscritto anche dalla sig.ra Da Vià e dal rappresentante del Nuovo C.I. Scaligero; ricorso che veniva rigettato.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, apriva un procedimento nei confronti della sig.ra Lucrezia Zuccato, della sig.na Elena Da Vià e del Nuovo Circolo Ippico Scaligero, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. Gilberto Sebastiani, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 17 marzo 2016 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

In data 14 marzo 2016 perveniva memoria difensiva del Presidente del Nuovo Circolo Ippico Scaligero, sig. Gilberto Sebastiani, con allegata dichiarazione della segretaria sig.ra Antonella Pellacchini, autrice materiale dell'iscrizione, nonché verbale del Consiglio Direttivo del C.I. con il quale si attribuiva alla signora Silvia Squassabia la responsabilità delle funzioni di segreteria del Circolo.

Lo stesso giorno perveniva memoria difensiva della signora Lucrezia Zuccato, proprietaria del cavallo Arina presentato al Concorso, nella quale venivano sostanzialmente ribadite le eccezioni già sollevate dinanzi alla Giuria del Concorso e da questa rigettate. Alla memoria veniva allegata una dichiarazione del medico veterinario dott.ssa Iris Perini, attestante la sottoposizione del cavallo a regolari vaccinazioni, senza alcuna specifica indicazione in merito al tipo, modalità e data delle stesse.

La sig.na Elena Da Vià non inviava memoria, né documenti.

\* \* \*

I fatti esposti nella relazione del Presidente di Giuria sig. Angelo Zito, documentati attraverso l'acquisizione delle schede del cavallo Arina di proprietà della signora Zuccato, della scheda di iscrizione al concorso ippico e delle certificazioni del veterinario di servizio dott. Maurizio Morandini hanno consentito di accertare l'esistenza delle irregolarità evidenziate in premessa.

La signora Lucrezia Zuccato ha sostenuto nel proprio reclamo alla Giuria, e ribadito nella memoria ex art. 39, co.3, Reg. Giust., che ella, consapevole del mancato rinnovo del tesseramento, avrebbe chiesto l'iscrizione fuori classifica per la propria cavalla Arina, montata dalla Sig.ra Da Vià, al proprio circolo di appartenenza (Nuovo C.I. Scaligero) e che, per mero errore, il circolo avrebbe iscritto un cavallo omonimo, regolarmente tesserato.

Dalla dichiarazione resa dall'autrice materiale dell'iscrizione, sig.ra Pellacchini, risulta, tuttavia, che l'intenzione di far partecipare il cavallo fuori classifica non era stata manifestata alla dichiarante e, pertanto, in assenza di indicazioni specifiche, ella aveva ritenuto di iscrivere l'omonimo cavallo, trattandosi dell'unico cavallo che avrebbe potuto partecipare al concorso, in regola con i tesseramenti.

Con riferimento alle omesse vaccinazioni, la sig.ra Zuccato ha sostenuto che esse sarebbero state regolarmente effettuate dalla

veterinaria dott.ssa Iris Perini, ma non annotate sul passaporto del cavallo poiché esso all'epoca delle vaccinazioni si sarebbe trovato “nella clinica del ginecologo”. Nella memoria ex art. 39 Cod. Giust. si precisa che il detentore del passaporto sarebbe stato lo stesso veterinario di servizio al concorso, il dottor Morandini, il quale si sarebbe premurato di portarlo il secondo giorno.

Le giustificazioni della signora Zuccato non sono sufficienti ad escludere la sua responsabilità per le irregolarità riscontrate.

Ai sensi dell'art. 8.1 del RNSO, “*Nessun cavallo potrà prendere parte ad una manifestazione riconosciuta se non risulta regolarmente tesserato alla FISE (art.2.2.) ed iscritto alla manifestazione stessa*”. Nel caso in esame è pacifico che il cavallo presentato non fosse in regola con i tesseramenti, come espressamente dichiarato dalla stessa proprietaria, e, pertanto, non avrebbe potuto partecipare al concorso con montepremi C115 del 27.2.2016.

La proprietaria del cavallo rientra tra gli “*interessati*” i quali, ai sensi dell'art. 2.3. RNSO, hanno “*l'obbligo di controllare preventivamente che il libretto segnaletico...sia rinnovato per l'anno in corso*”.

La giustificazione addotta, secondo la quale il cavallo avrebbe dovuto partecipare fuori classifica, non appare sufficiente.

In primo luogo, la proprietaria aveva l'onere di controllare preventivamente che l'iscrizione del cavallo fosse avvenuta regolarmente da parte del proprio mandatario Nuovo Circolo Ippico Scaligero, tanto più che le indicazioni erano state date frettolosamente e per telefono dalla medesima, che si trovava all'estero, come confermato anche dalla signora Pellacchini, autrice dell'iscrizione, la quale provvedeva ad iscrivere l'unico cavallo di nome Arina regolarmente tesserato.

Inoltre, anche ove il cavallo iscritto fosse stato quello presentato, la proprietaria, che riconosce l'estraneità dell'amazzone alla vicenda, aveva il dovere di informare quest'ultima delle irregolarità nel tesseramento del cavallo, che ne consentivano la partenza solo come fuori classifica, affinché ella non sottoscrivesse, come ha fatto, la dichiarazione di partenza al concorso in questione come concorrente.

Né vi è evidenza dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2.2. RNSO per i cavalli fuori classifica non iscritti a ruoli federali, i quali possono prendere parte alla manifestazione solo se muniti di un documento di riconoscimento accompagnato dalla dichiarazione di possesso di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni a terzi.

Infine, la stessa proprietaria ha dichiarato di non disporre dell'originale del libretto segnaletico del cavallo al momento della sua presentazione, nonostante sia l'art. 2.3., sia l'art. 8.1. del RNSO prevedano l'obbligo di avere sempre al seguito tale documento per esibirlo a richiesta della Giuria.

Peraltro, anche l'art. 3, primo comma, del codice per la tutela degli equidi, prevede espressamente che *“il documento di identità deve accompagnare l'equide in tutti i suoi spostamenti”*, sicché la circostanza dedotta, secondo la quale esso si sarebbe trovato presso il proprietario della stazione di monta, è inidonea a superare la responsabilità della proprietaria per la violazione delle norme federali sopra richiamate.

Inoltre, con riferimento alle vaccinazioni, incombe sulla proprietaria, oltre che sul cavaliere, ai sensi dell'art. 2.2. RNSO, l'obbligo di adempiere a quanto previsto dal Regolamento Veterinario FISE. Al riguardo, detto Regolamento prevede espressamente che le profilassi vaccinali siano riportate sulle pagine del documento identificativo del cavallo a cura del Veterinario, il quale ha l'obbligo di *“trascrivere le specifiche riguardanti il vaccino (numero di serie/lotto), data e modalità di somministrazione sul documento identificativo del cavallo o eventuale altro documento approvato dalla FISE o dalla FEI, apponendovi il proprio timbro leggibile e la firma”*.

Sotto tale profilo, dunque, il certificato della veterinaria Ines Perini è documento inidoneo a sollevare la proprietaria da responsabilità, tanto più che, nonostante il tempo trascorso, manca ancora evidenza dell'adempimento ai predetti obblighi, nonostante il warning della Giuria sul passaporto.

Fermi restando i profili di responsabilità sopra esaminati a carico della signora Lucrezia Zuccato, nella determinazione della sanzione deve, tuttavia, essere valutato il suo comportamento di collaborazione con gli organi di giustizia e le circostanze del caso, con particolare riferimento alle modalità dell'iscrizione ed all'omonimia dei due cavalli, tali da far escludere una preordinazione dolosa nello scambio dei cavalli.

Va altresì considerato che, per quanto consta, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia a carico della signora Lucrezia Zuccato.

\* \* \*

Per quanto riguarda la posizione della sig.na Da Vià, ella, in quanto maggiorenne, è responsabile della regolarità delle iscrizioni e della corretta partecipazione del cavallo alle categorie consentite, ai sensi dell'art. 8.1.RNSO.

La norma citata è richiamata nella intestazione della dichiarazione di partenza al concorso sottoscritta dalla medesima, la quale avrebbe dovuto valutare adeguatamente la responsabilità che andava ad assumere.

Parimenti, ella è responsabile del controllo sul regolare adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento Veterinario FISE, ai sensi dell'art. 2.2. RNSO.

Tuttavia, nella determinazione della sanzione si ritiene di dover considerare la giovane età dell'amazzone e, conseguentemente, la sua inesperienza nell'adempimento di obblighi gravanti, fino a poco tempo prima, sul proprio istruttore o presidente

dell'Associazione di riferimento. Anche le dichiarazioni rese dalla signora Zuccato, volte ad escludere la responsabilità dell'amazzone, debbono essere tenute in considerazione, tanto più che l'omesso controllo dell'iscrizione e l'omessa informazione sull'irregolarità del tesseramento da parte della proprietaria del cavallo possono aver indotto la sig.na Da Vià a rendere la dichiarazione non conforme.

Va altresì considerato che, per quanto consta, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia a carico della sig.na Elena Da Vià.

\* \* \*

Infine, deve escludersi la responsabilità del Presidente del Nuovo Circolo Ippico Scaligero sig. Gilberto Sebastiani, avendo egli dimostrato la propria estraneità all'evento.

Non appaiono sussistere neppure elementi sufficienti per un'inculpazione nei confronti dell'autrice dell'iscrizione, signora Antonella Pellacchini, o della responsabile della segreteria, signora Silvia Squassabia, considerate le particolari circostanze nelle quali è stato conferito il mandato per l'iscrizione da parte della signora Lucrezia Zuccato.

### **PQM**

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga alla tesserata signora Lucrezia Zuccato la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 6, lettera d), del Regolamento di Giustizia vigente, nella misura di € 200,00 (duecento/00);
- irroga alla tesserata sig.na Elena Da Vià la sanzione della censura, di cui all'art. 6, lettera b), del Regolamento di Giustizia vigente;
- dispone l'assoluzione del sig. Gilberto Sebastiani, nella qualità di Presidente del Nuovo Circolo Ippico Scaligero;

### **MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 17 marzo 2016

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Anna Maria Pitzolu